



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 121 del 30/07/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I. PER IL PERIODO D' IMPOSTA 2015.

L'anno **2015** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **08:30**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA
AGOSTINI LUCA	si
ANGELI MARIA GRAZIELLA	si
BAGNOLI NICOLO'	si
BECHERINI ELISA	si
CARAFÀ TOMMASO	si
CROCE LUCIA	si
DADDI GIANNI	si
DEL SEPPIA ENZO	si
GESESS SILVIA	no
GHERARDUCCI NICCOLO'	no
GIANNONI SERGIO	si
GIOVANI CATERINA	si
MANCINI SERENA	si

NOMINATIVO	PRESENZA
MARIANELLI SIMONE	si
MARINI CAMILLA	si
NATI MARCO	si
PESCI ANTONIO	si
PRINETTI ALICE	si
SERRETTI FRANCESCO	si
SETTINO MARIO	no
SIMONCINI LUCA	si
TADDEUCCI LORENZO	si
TONCELLI NICOLA	si
VIVALDI GAIA	si
FRANCHI ALESSANDRO	si

PRESENTI: 22 ASSENTI: 3

Partecipano gli assessori: Donati Daniele, Caprai Montagnani Licia, Moretti Veronica, Pia Margherita.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **11:50** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Caterina Giovani nella sua qualità di La Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I. PER IL PERIODO D' IMPOSTA 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27.12.2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 639, art. 1 della predetta Legge con cui è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Dato atto che tale imposta (I.U.C.) si compone:

- dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Legge - art. 1, co. 682 - le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che definisca la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/04/2014, con cui il Comune di Rosignano Marittimo ha approvato il Regolamento in materia di "Imposta Unica Comunale" (I.U.C.) ed ha contestualmente determinato le aliquote per il versamento in acconto delle singole componenti I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 12/08/2014, con cui il Comune di Rosignano Marittimo ha provveduto a determinare le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. per il periodo d'imposta 2014 e approvazione di modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di "imposta unica comunale" (i.u.c.), parte I.M.U. e T.A.S.I. già approvato con deliberazione di C.C.n. 74/2014;

Visto il predetto Regolamento in materia di "Imposta Unica Comunale" (I.U.C.) e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 6/7/2015 in materia di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2015, ove si dà atto della volontà di confermare le aliquote I.M.U. e T.A.S.I., ai fini del finanziamento dei programmi di spesa dell'Amministrazione, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto del Patto di Stabilità;

Ritenuto, dunque, necessario confermare anche per l'anno d'imposta 2015 le aliquote e la connessa disciplina de qua;

Visto il decreto del ministro dell'Interno che rinvia i termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30.07.2015;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ritiene, dunque, di confermare la determinazione delle aliquote delle componenti I.U.C., I.M.U. e T.A.S.I., come segue:

a) I.M.U.:

- Aliquota di base: 10,6 per mille;
- Abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, co. 1 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011: esente per legge;
- Abitazione a disposizione: 10,6 per mille;

- Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dati in locazione con contratto regolarmente registrato, per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno: 8,10 per mille
- Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata: 8,10 per mille;
- Fabbricati di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze (nei limiti di una per categoria catastale) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale: 7 per mille;
- Fabbricati di cui alle categorie catastali C/1 – C/3 – C/4 – C/5 se posseduti ed utilizzati direttamente quali beni strumentali da soggetti passivi IRES: 8,10 per mille;
- Immobili non produttivi di reddito fondiario, così come qualificati dall'art. 43 TUIR, esclusi i fabbricati di categoria D: 8,10 per mille;
- Immobili di categoria D (esclusi D/10): 8,10 per mille (di cui il 7,60 per mille è attribuito allo Stato);
- Fabbricati di cui alla categoria catastale B: 8,10 per mille;
- Aree edificabili: 10,6 per mille;
- Terreni agricoli: 4,6 per mille;

Considerato che eventuali riduzioni o agevolazioni di imposta, sono disciplinate dal richiamato Regolamento I.U.C.;

b) T.A.S.I.:

b1) Si ritiene di applicare a tutti gli immobili l'aliquota pari al 2,5 per mille, ad eccezione di quanto previsto al punto b2) che segue;

b2) Agli immobili di cui alla categoria A, e relative pertinenze, non destinati ad abitazione principale (*c.d. abitazioni a disposizione*) e che soddisfano tutte le condizioni che seguono: non locati, non concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, non posseduti da cittadini AIRE, si applica l'aliquota pari allo 0,7 per mille, volta alla copertura delle detrazioni di cui sotto, in attuazione dell'art. 1, co. 677 della L. 147/2013 come successivamente modificata;

b3) Agli immobili di categoria A destinati ad abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, co. 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge, è riconosciuta una detrazione pari a:

- € 140,00 per rendite catastali da 0 a 350,00;
- € 130,00 per rendite catastali superiori a 350,00 e fino a 450,00;
- € 115,00 per rendite catastali superiori a 450,00 e fino a 550,00;
- € 95,00 per rendite catastali superiori a 550,00 e fino a 650,00;
- € 80,00 per rendite catastali superiori a 650,00 e fino a 750,00;
- € 70,00 per rendite catastali superiori a 750,00 e fino a 850,00;
- € 50,00 per rendite catastali superiori a 850,00 e fino a 950,00;

b4) Il 90% dell'ammontare del tributo de quo è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e per il restante 10% è a carico dell'occupante dell'immobile, così come disciplinato nel Regolamento IUC adottato dall'Amministrazione Comunale;

b5) Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille;

Visto l'art. 1, comma 640 della L. n. 147/2013 atto a disciplinare l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI in modo che complessivamente non si possa superare i limiti prefissati per la sola IMU, fatta salva, comunque, la deroga di cui al comma 677 del medesimo disposto;

Visto l'art. 1, comma 677 della L. n. 147/2013 il quale prevede deroghe specifiche al principio di cui al capoverso precedente;

VISTO il D.L. 201/2011 ed il D.L. 16/2014, convertiti con modificazioni, in materia di scadenze tributarie;

DATO ATTO che la scadenza di quanto dovuto è determinata dalla legge in conformità con quanto applicato nel precedente periodo d'imposta: 16 giugno, per la rata di acconto, ed al 16 dicembre per la rata di saldo;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio competente;

ACQUISITO il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con n. 16 voti favorevoli, n. 6 contrari (Angeli Maria Grazia, Becherini Elisa, Mancini Serena, Nati Marco, Serretti Francesco, Simoncini Luca) su n. 22 votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e si ritengono ivi richiamate ed approvate;
2. Di confermare per il periodo d'imposta 2015 le aliquote dell'I.M.U., quale componente dell'I.U.C. come segue:
 - Aliquota di base: 10,6 per mille;
 - Abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, co. 1 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011: esente per legge;
 - Abitazione a disposizione: 10,6 per mille;
 - Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dati in locazione con contratto regolarmente registrato, per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno: 8,10 per mille
 - Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata: 8,10 per mille;
 - Fabbricati di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze (nei limiti di una per categoria catastale) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale: 7 per mille;
 - Fabbricati di cui alle categorie catastali C/1 – C/3 – C/4 – C/5 se posseduti ed utilizzati direttamente quali beni strumentali da soggetti passivi IRES: 8,10 per mille;
 - Immobili non produttivi di reddito fondiario, così come qualificati dall'art. 43 TUIR, esclusi i fabbricati di categoria D: 8,10 per mille;
 - Immobili di categoria D (esclusi D/10): 8,10 per mille(di cui il 7,60 per mille è attribuito allo Stato);
 - Fabbricati di cui alla categoria catastale B: 8,10 per mille;
 - Aree edificabili: 10,6 per mille;
 - Terreni agricoli: 4,6 per mille;
6. Di confermare per il periodo d'imposta 2015 le aliquote della T.A.S.I., quale componente dell'I.U.C., e relative detrazioni e quote di compartecipazione, come segue:

- Aliquota ordinaria pari al 2,5 per mille, ad eccezione di quanto previsto al punto che segue;
- Agli immobili di cui alla categoria A, e relative pertinenze, non destinati ad abitazione principale (*c.d. abitazioni a disposizione*) e che soddisfano tutte le condizioni che seguono: non locati, non concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, non posseduti da cittadini AIRE, si applica l'aliquota pari allo 0,7 per mille, volta alla copertura delle detrazioni di cui sotto, in attuazione dell'art. 1, co. 677 della L. 147/2013 come successivamente modificata;
- Agli immobili di categoria A destinati ad abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, co. 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge, è riconosciuta una detrazione pari a: € 140,00 per rendite catastali da 0 a 350,00; € 130,00 per rendite catastali superiori a 350,00 e fino a 450,00; € 115,00 per rendite catastali superiori a 450,00 e fino a 550,00; € 95,00 per rendite catastali superiori a 550,00 e fino a 650,00; € 80,00 per rendite catastali superiori a 650,00 e fino a 750,00; € 70,00 per rendite catastali superiori a 750,00 e fino a 850,00; € 50,00 per rendite catastali superiori a 850,00 e fino a 950,00;
- Il 90% dell'ammontare del tributo de quo è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e per il restante 10% è a carico dell'occupante dell'immobile, così come disciplinato nel Regolamento IUC adottato dall'Amministrazione Comunale;
- Fabbricati rurali strumentali aliquota 1,00 per mille.

7. Di approvare l'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, volto all'individuazione dei costi afferenti ai servizi indivisibili in materia di T.A.S.I.;

8. Di confermare le scadenze del 16 giugno per il pagamento dell'acconto e del 16 dicembre per il pagamento del saldo di entrambe le componenti I.M.U. e T.A.S.I.;

9. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, entro il termine di cui all'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità fissate dalla nota prot. 4033/2014 del 28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

10. Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Caterina Giovani

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria